Le notificazioni penali dopo la riforma Cartabia

Avv. Emanuele M. Forner

Il nuovo standard digitale

Art. 148, comma 1, c.p.p. [nuovo testo: art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 150/2022]

<u>In ogni stato e grado del processo</u>, salvo che la legge disponga altrimenti, <u>le notificazioni degli atti sono eseguite</u>, a cura della segreteria o della cancelleria, <u>con modalità telematiche</u> che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

Notificazioni telematiche all'indagato/imputato

Art. 161 c.p.p. [modificato: art. 10, comma 1, lett. o), d.lgs. 150/2022]

Se l'indagato/imputato, invitato dal giudice o dalla p.g., indica un indirizzo PEC o altro SERCQ, a tale domicilio digitale saranno notificati l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, gli atti di citazione in giudizio e il decreto penale di condanna.

Art. 16, comma 7-bis, d.l. 179/2012 [nuovo: art. 69, comma 1, lett. c), d.lgs. 150/2022]

Le notificazioni penali della cancelleria (o segreteria) sono valide anche se il domicilio digitale eletto dall'indagato/imputato o dalle altre parti private non è censito in pubblici elenchi.

Notificazioni e comunicazioni al P.M.

Art. 153, comma 1 c.p.p. [modificato: art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 150/2022]

Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1 [telematicamente], e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4 [analogicamente], direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Notificazioni telematiche del difensore

Art. 152 c.p.p. [modificato: art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. 150/2022]

Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla <u>notificazione con modalità telematiche</u> <u>eseguita dal difensore</u> a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'<u>invio di copia dell'atto in forma di documento analogico</u> effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Notificazioni telematiche del difensore

Art. 56-bis disp. att. c.p.p. [nuovo: art. 41, comma 1, lett. e), d.lgs. 150/2022]

La norma disciplina le modalità concrete di notificazione telematica, sulla falsariga di quanto già disposto per la materia civile e amministrativa dall'art. 3-bis l. 53/1994 (inclusa la possibilità di estrarre copia informatica di un originale analogico e attestarla conforme secondo le modalità previste per il processo civile).

Il difensore documenta l'avvenuta notificazione telematica depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione di notifica e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

Vigenza del nuovo regime delle notificazioni

La nuova disciplina delle notificazioni telematiche penali entra <u>immediatamente</u> in vigore.